

ACCERTAMENTO

CPB: il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato

di **Gianfranco Antico**

Seminario di specializzazione

Tutto quesiti nuovo concordato preventivo biennale: a tu per tu con gli esperti

Scopri di più

Il **regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato**, di cui all' [articolo 20-bis, D.Lgs. 13/2024](#), introdotto dal D.Lgs. 13/2024, come si legge nella relazione illustrativa al provvedimento, costituisce un “*regime di incisiva premialità per i contribuenti aderenti al concordato*”.

La norma prevede per i soggetti ISA, per i periodi di imposta oggetto del concordato che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate, la possibilità di **assoggettare a un'imposta sostitutiva** delle imposte sul reddito, addizionali comprese, **la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato che ecceda il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta**, al netto delle poste straordinarie (plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti, etc.).

Sul punto, la [circolare n. 18/E/2024](#) ha specificato che, nei confronti di un **contribuente persona fisica**, la quota di reddito assoggettato a imposta sostitutiva **è esclusa dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive** da applicare all'eventuale quota di reddito tassato ordinariamente, come già precisato nella [circolare n. 18/E/2023](#), con cui sono stati forniti chiarimenti in merito al regime agevolativo opzionale della **flat tax incrementale** (risposta al quesito 6.12, contenuta nella [circolare n. 18/E/2024](#)).

L'imposta sostitutiva **è graduata** sulla base del livello di affidabilità fiscale che ha ottenuto il contribuente nel periodo precedente a quello oggetto di concordato; **più alto è il punteggio ISA raggiunto dal contribuente, più bassa è l'aliquota dell'imposta sostitutiva**.

Punteggio ISA ottenuto nel p.i. 2023

Pari o superiore a 8

Pari o superiore a 6 ma inferiore a 8

Inferiore a 6

Aliquota applicabile sulla parte eccedente

10%

12%

15%

Il contribuente che decide di optare per l'imposta sostitutiva potrà calcolarla facendo

riferimento **esclusivamente all'eccedenza tra reddito concordato e reddito dichiarato** nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, **a nulla rilevando le perdite pregresse o di periodo** (risposta n.6.18, contenuta nella [circolare n. 18/E/2024](#)).

È previsto, inoltre, che, **in caso di rinnovo del concordato**, il parametro di riferimento per l'individuazione dell'eccedenza di reddito da assoggettare a imposta sostitutiva è **il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato, rettificato** secondo quanto disposto dagli [articoli 15 e 16, D.Lgs. 13/2024](#), cioè di quelle poste **non direttamente riconducibili all'attività di lavoro autonomo e d'impresa**. Nel caso di rinnovo, il periodo d'imposta da considerare come riferimento è, pertanto, il **2025**.

L'imposta sostitutiva deve essere **versata con il saldo delle imposte sul reddito** dovute per il periodo d'imposta in cui si è prodotta l'eccedenza. Ai fini del versamento, si applicano le disposizioni dell'[articolo 17, comma 2, D.P.R. 435/2001](#), in forza del quale **il versamento può essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza**, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Con la [risoluzione n.48/E/2024](#) sono stati istituiti i **codici tributo** per il versamento delle somme relative all'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, a seguito dell'accesso al concordato preventivo biennale.

Parimenti, **anche per i forfetari - con l'articolo 31 bis, D.Lgs. 13/2024** - viene introdotto il **medesimo regime di premialità** per i contribuenti aderenti al concordato, prevedendo **l'opzione per l'imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato**.

In questo caso, **l'imposta sostitutiva è pari al 10% del reddito eccedente, ovvero al 3% nel caso di inizio di nuove attività**, di cui all'[articolo 1, comma 65, L. 190/2014](#).